

Serie Ordinaria n. 45 - Giovedì 11 novembre 2021

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 19 ottobre 2021 - n. XI/2044**Proposta di legge al Parlamento 'Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017'**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14, terzo comma, lettera b), dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia;

con votazione finale nominale, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento generale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 68
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 68
Voti favorevoli:	n. 67
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1

DELIBERA

di approvare la «Proposta di legge al Parlamento 'Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017'» nel testo che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione.

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

— • —

ALLEGATO

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 205/2017

Art. 1

(Modifiche alla legge 205/2017

in tema di Zone logistiche semplificate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

«65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

a) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa, nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

b) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, ed ai porti interni lombardi, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale;

c) nelle aree comprendenti almeno un aeroporto con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, anche a titolo di compensazione per i disagi ambientali;

d) nelle aree destinate alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, al fine di favorire, anche

attraverso l'interazione tra soggetti pubblici e privati, la realizzazione di progetti di sviluppo inclusivo e sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere a), a bis) e a quater), 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Nelle Zone logistiche semplificate di cui alla lettera c) del comma 65.1 si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a sexies), del d.l. n. 91/2017. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi della lettera a quinquies) del comma 1 dell'articolo 5 del d.l. n. 91/2017.

65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.»

b) dopo il comma 65 bis è inserito il seguente:

«65 bis 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 milioni di euro negli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).».